



IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

*Sezione controversie del lavoro*

sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato fuori udienza, ai sensi dell'art. 1, co. 49, legge n. 92 / 2012, all'esito della discussione, sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti trascritte, la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 2698 / 2012 r.g.l.,  
in punto a: impugnazione di licenziamento intimato per g.m.o.  
***promosso da***

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - ATTORE  
***contro***

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - CONVENUTO

**Rilevato in fatto e ritenuto in diritto**

che, a seguito della disposta rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo (per mancata originaria osservanza dei termini a difesa previsti dall'art. 1, co. 48, della legge 28.6.2012, n. 92), risulta regolarmente instaurato il contraddittorio di causa;

che - letti gli atti e sentite le parti all'udienza del 15.11.2012, interrogata liberamente la ricorrente (in difetto di comparizione del legale rappresentante o di procuratore della convenuta) ed assunto a teste il Responsabile del personale di \_\_\_\_\_, e vanamente espletato il tentativo di conciliazione - la controversia appare decidibile giusta il disposto dell'art. 1, co. 49, della legge n. 92 / 2012;

che il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento e l'intera prospettazione difensiva di \_\_\_\_\_ si reggono sull'assunto che, essendo vera e reale la cessazione dell'attività svolta dalla Società sotto il marchio e l'insegna \_\_\_\_\_, distintivi della linea di arredamento di fascia più economica commercializzata in *discount*, con la chiusura dei relativi negozi di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ (presso l'ultimo dei quali era impiegata la ricorrente), è stato soppresso il posto di lavoro della \_\_\_\_\_, pertanto licenziabile, e la Società ha assolto il proprio onere di tentarne il *repechage* offrendole il trasferimento ad uno dei punti vendita di \_\_\_\_\_ o di \_\_\_\_\_ della linea di \_\_\_\_\_, commercializzata con il marchio e l'insegna di \_\_\_\_\_, sotto condizione dell'uniformazione dell'orario di lavoro della lavoratrice a quello degli altri dipendenti (già in forza ai negozi \_\_\_\_\_ ovvero i colleghi della ricorrente riassorbiti da



) e cioè col passaggio dal (già convenuto fra le parti) regime di *part-time* di 31 / 36 ore a settimane alterne (con prestazione domenicale nella settimana “lunga”) al regime *full-time* di 40 ore settimanali, impiego tutti i sabati e le domeniche e riposo infrasettimanale nelle giornate dal lunedì al venerdì;

che il suddetto presupposto è destituito di fondamento, atteso che la distinzione tra le due linee commerciali ( ) e quanto ne consegue dal punto di vista di stile ed organizzazione delle vendite nel medesimo settore non vale a qualificare come autonomo ramo d’azienda i *discount* oggetto di chiusura nell’ambito delle scelte volte al reindirizzamento dell’unitaria strategia commerciale e concorrenziale della Società e del suo unitario assetto patrimoniale;

che conseguentemente anche l’offerta di impiego della presso i punti vendita di non è interpretabile come *repechage* esterno ricadendo invece sotto le ordinarie regole che disciplinano la mobilità del personale dell’azienda, ovviamente giustificata *ex art.* 2103 c.c. nel caso di specie;

che conseguentemente, indiscussa la possibilità di riassorbimento della nell’unica compagine aziendale (stante il mantenimento di un posto libero di organico, appunto offerto alla ricorrente, *ante* giudizio e in sede di tentativo di conciliazione, nonché la provenienza della stessa dal *core business* di , l’attitudine alle mansioni richieste e già da lei svolte, la documentata ricerca di risorsa di personale omologa, ecc.), la vicenda va interpretata come il tentativo di esercitare, in coincidenza con la chiusura di un punto vendita, una coazione sulla lavoratrice per ottenerne l’accettazione di condizioni di lavoro deteriori (l’*aut-aut* posto è oggetto di ammissione alle pagg. 6, cpv., 7, secondo cpv., e 9 della nuova memoria difensiva della resistente);

che il novellato disposto dell’art. 5 del d.lgs. n. 61 / 2000, applicabile alla fattispecie in esame, prevede espressamente che “il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”;

che la manifesta violazione di tale norma integra il motivo illecito nonché il carattere esclusivamente ritorsivo (e come tale discriminatorio: v. Cass. S.L. n. 6282 / 2011) e quindi la nullità del licenziamento intimato, che rende applicabile a favore della ricorrente la tutela reintegratoria prevista dal novellato art. 18, co. 1, della legge n. 300 / 1970 avverso il licenziamento discriminatorio nonché “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile”;

che le eccezioni della resistente in punto di indimostrata entità della retribuzione globale di fatto spettante alla ricorrente e degli indici dimensionali di sono di mero stile, non contrapponendosi alla prima alcun diverso elemento di calcolo e risultando confermato dalla deposizione del (per quanto irrilevante) che occupa 134 dipendenti;



che pertanto, in accoglimento della domanda principale attorea, va dichiarata la nullità del licenziamento intimato alla \_\_\_\_\_ in data 25.7.2012 ed ordinata la reintegrazione della medesima nel posto di lavoro con la condanna di \_\_\_\_\_ al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di euro 2'235,18 dal giorno di efficacia del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e con la relativa regolarizzazione contributiva;

che, nonostante le perplessità ingenerate dai criteri di ricollocazione degli addetti al negozio \_\_\_\_\_ adottati dalla Società (v. pag. 8 della nuova memoria difensiva della resistente), ai fini dell'individuazione del posto di lavoro ove va reintegrata la \_\_\_\_\_ va preso atto della vacanza esistente presso il punto vendita di nuova apertura in \_\_\_\_\_ con mansioni di vetrinista omologhe a quelle già svolte dalla ricorrente, ferma l'articolazione dell'orario di lavoro già convenuta ed in essere fra le parti;

che la potenziale definitività del provvedimento comporta la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., giusta liquidazione di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140 / 20.7.2012,

#### P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, assorbita e respinta,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del licenziamento intimato da \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ in data 25.7.2012;
- ordina l'immediata reintegrazione della medesima nel posto di lavoro presso il punto vendita di \_\_\_\_\_ ;
- condanna \_\_\_\_\_ al pagamento a favore della \_\_\_\_\_ dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di euro 2'235,18 dal giorno di efficacia del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e con la relativa regolarizzazione contributiva;
- condanna \_\_\_\_\_ al rimborso a favore di \_\_\_\_\_ , e per essa del procuratore antistatario, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2'200,00, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bologna, il 19.11.2012.

Il Giudice

